



COMUNE DI JESOLO
PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 23 giugno 2004

CAPO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Pianificazione e programmazione

Il regolamento dell'uso del demanio marittimo disciplina le attività che si svolgono sull'arenile di Jesolo e concorre all'attuazione dell'allegato S/1 della L.R.V. 33/2002.

Il piano particolareggiato dell'arenile di Jesolo è costituito dai piani di settore (art. 25 delle norme tecniche di attuazione della variante generale al Piano regolatore approvata con modifiche d'ufficio dalla G.R.V. con delibera 1979 del 19.07.2002 e con successiva delibera G.R.V. nr.1145 del 18.04.2003).

I settori si conformano ai parametri minimi per piani particolareggiati degli arenili contenuti nell'allegato S/1 della L.R.V. 33/2002.

I parametri minimi di cui allegato S/1 della L.R.V.33/2002 sostituiscono le previsioni eventualmente difformi contenute nei piani di settore.

CAPO II

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Art. 2 - Attività soggette a concessione

La concessione consente l'occupazione e l'uso anche esclusivo di zone di spiaggia o di mare (art. 36 cod. nav.).

Vi è occupazione quando è impedita o limitata l'utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l'uso del bene (1161 cod. nav.).

L'uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato.

Art. 3 - Scopo della concessione

L'occupazione o l'uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell'atto di concessione (art. 47 cd. nav., art. 24 reg. cod. nav.)

Lo scopo indicato nell'atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all'art. 39 comma 2 del codice della navigazione.

Art. 4 - Compatibilità della concessione con il pubblico uso

La compatibilità della concessione con il pubblico uso è assicurata dalla previsione del piano di settore.

La concessione può essere rilasciata solo se è inserita nel piano settore.

La concessione può essere rilasciata solo se è inserita in un piano di settore, quando lo scopo consiste nell'esercizio delle seguenti attività (Art. 01 D.L. 400/93, conv. in L. 494/93):

- a) gestione di stabilimenti balneari;
- b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
- c) gestione di strutture ricettive ed attività sportive e ricreative;
- d) esercizi commerciali.

Le attività nautiche quali noleggio di imbarcazioni e natanti, il paracadutismo ascensionale, lo scii nautico, le scuole di Windsurf e simili devono essere inserite in un piano di settore anche se regolate con autorizzazione.

Negli altri casi la concessione può essere rilasciata anche se non è inserita in un piano di settore, ma la compatibilità con il pubblico uso deve essere motivata.

Ai fini della conformità del piano particolareggiato alle direttive regionali ai sensi dell'art. 47 della L.R. 33/2002 non possono essere rilasciate concessioni, o variazioni in ampliamento, che diminuiscano il fronte mare libero, salvo in caso di rinuncia o di subingresso.

CAPO III

OBBLIGHI GENERALI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE

Art. 5 - Aree libere e servizi di uso comune

La concessione obbliga alla predisposizione di aree libere e alla prestazione di servizi ad uso comune, anche quando devono essere svolti al di fuori dell'area occupata o in uso esclusivo, secondo le previsioni del piano di settore o del titolo (art. 23 reg. cod.nav.).

Sono ad uso comune i servizi quali il salvataggio, il primo soccorso, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di opere e manufatti, diretti gratuitamente a favore di chiunque.

Sono considerate libere le aree che chiunque può utilizzare liberamente e gratuitamente anche quando sono realizzate opere e manufatti dove è assicurato lo stesso uso.

I poteri di vigilanza attribuiti al concessionario per garantire la manutenzione di beni ed assicurare i servizi comuni sono contemplati nelle condizioni speciali dell'atto di concessione.

La concessione non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso di tali aree (art. 29 reg. cod. nav.).

Le aree libere, anche se previste all'interno dei settori programmati per le attività soggette a concessione, devono essere adeguatamente pubblicizzate.

Art. 6 - Obblighi all'interno dei settori

Al fine di garantire la conformità ai parametri minimi di cui all'allegato S/1 della L.R.V. 33/02 e considerato il divieto di nuove concessioni o ampliamenti che incidono sul fronte mare, i settori devono garantire almeno un ingresso al mare ogni 200 metri e aree libere, pari al 20% del fronte mare delle aree concesse per stabilimenti balneari, se necessario, al fine del rispetto della norma.

Tutte le attività che si svolgono all'interno del settore, autorizzate anche se con titoli diversi dalla concessione, devono assicurare i servizi di uso comune.

Con deliberazione di Giunta sono individuati i servizi che, per esigenze di pubblica utilità, o di efficienza, o per altri motivi di pubblico interesse sono svolti dal Comune, anche per tramite di società controllate, ripartendo i costi, con apposita convenzione tra i concessionari e gli altri soggetti autorizzati a svolgere attività nell'ambito del settori.

Art. 7 - Prescrizioni minime per i servizi di salvataggio e di primo soccorso

I servizi di assistenza e di primo soccorso devono essere organizzati e svolti secondo la migliore esperienza in modo da prevenire pericoli e garantire la sicurezza delle persone.

Al gestore dei servizi di assistenza e di primo soccorso spetta il coordinamento dei servizi di salvataggio.

Il gestore di servizi di salvataggio deve attenersi alle direttive di coordinamento dettate dal gestore dei servizi di assistenza e primo soccorso.

Art. 8 - Prescrizioni minime per la sicurezza della balneazione

Devono essere segnalati:

- a) l'inizio delle acque profonde (m. 1,50), i bassi fondali ed il divieto di tuffarsi dai pontili e dalle scogliere, e altri pericoli e insidie;
- b) il limite dei cinquecento metri dalla battigia con gavitelli a strisce oblique bianche e rosse, emergenti dall'acqua di almeno 50 cm, distanti tra loro 100 metri;
- c) il divieto di fare il bagno nei corridoi di transito delle unità da diporto

Art. 9 - Prescrizioni minime per la manutenzione dell'arenile

La manutenzione, l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la realizzazione e manutenzione di manufatti devono essere assicurati nel rispetto delle norme generali e delle direttive, che anche nel corso del rapporto concessorio il Comune riterrà di imporre, essendo quest'ultimo certificato UNI EN ISO 14001 e 9002;

Deve essere esposta copia del presente regolamento per estratto delle norme relative ai divieti generali e delle attività soggette ad autorizzazione e delle tariffe del complesso balneare;

Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge n. 104 del 5 Gennaio 1992).

CAPO IV
TITOLO DI CONCESSIONE

Art. 10 - Contenuto dell'atto di concessione.

Il titolo deve indicare (art. 19 reg. cod. nav.):

- gli atti del procedimento, o, in caso di rinnovo, il numero di registro e la data del titolo rinnovato
- i dati anagrafici del concessionario, con l'indicazione del codice fiscale;
- il domicilio eletto per le notifiche degli atti relativi al rapporto concessorio
- l'ubicazione e i dati catastali del bene oggetto di concessione
- lo scopo
- la misura esatta dell'occupazione suddivisa in area scoperta, area coperta da impianti di facile e di difficile rimozione e delle pertinenze demaniali marittime;
- la data di inizio e la durata;
- le modalità di esercizio della concessione;
- il canone, la scadenza e il numero dei pagamenti;
- la cauzione;
- gli obblighi e le condizioni generali e particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese quelle che sono state oggetto di valutazione in sede di concorrenza;
- l'impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell'atto e nel presente regolamento.

Gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, e dal piano con riguardo al settore nel quale l'attività è esercitata, si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati.

Devono essere precisate le eventuali condizioni speciali.

La rappresentazione planimetrica deve indicare distintamente l'area occupata per l'esercizio dell'attività, rispetto alle aree libere o destinate a servizi di uso comune che il concessionario è obbligato a garantire.

In caso di contrasto tra la rappresentazione planimetrica e l'indicazione del titolo, prevalgono queste ultime.

Art. 11 - Canone e imposta regionale

La misura del canone e dell'imposta regionale, determinate dalle norme vigenti sono calcolate dal concessionario con riferimento all'area occupata per l'esercizio dell'attività e per i servizi che non sono ad uso comune (art. 38 cod. nav., L.494/93, art. 49 L.R. 9/2001).

Il calcolo deve essere dimostrato mediante apposita scheda che indichi la classificazione dell'area, l'area scoperta, l'area occupata con impianti di facile rimozione, l'area occupata con impianti di difficile rimozione, le pertinenze e gli elementi che danno titolo per eventuali riduzioni.

I dati indicati per il calcolo del canone devono essere attestati con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il Comune, a seguito di verifica, richiede le somme dovute a titolo di integrazione e conguaglio, entro cinque anni dalla data dell'introito, maggiorate degli interessi al tasso legale, eventualmente rivalendosi sulla cauzione.

Art. 12 - Cauzione

La garanzia per l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione prevista dall'art. 17 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione è sempre obbligatoria ed è costituita con la stipula di polizza fidejussoria da effettuarsi prima del rilascio dell'atto concessorio. (art.50 del T.U. 33/02).

L'ammontare della cauzione è pari al doppio del canone.

Quando la concessione prevede opere anche di facile rimozione, il predetto ammontare è aumentato in ragione del costo per lo sgombero coattivo delle opere stesse.

In caso di inadempienza la cauzione è incamerata dal Comune per il soddisfacimento di crediti o per il rimborso di spese, anche nel caso in cui l'amministrazione non dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione.

Art. 13 - Condizioni della polizza assicurativa.

La polizza assicurativa deve contenere le seguenti condizioni particolari:

- la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al concessionario dalla concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del periodo di validità della polizza purché l'amministrazione ne abbia avuto notizia durante la validità della polizza stessa;
- la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione;
- l'intendimento della compagnia assicuratrice di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all'amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale;
- il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all'amministrazione ai fini della validità della garanzia;
- la compagnia assicuratrice provvede al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- la compagnia assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell'art. 1944 del codice civile.

CAPO V

FASI DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE

Art. 14 - Domanda di concessione

La domanda di concessione, deve essere presentata al Comune, e deve specificare gli elementi di conformità al settore previsto nel piano particolareggiato (art. 5 e 6 reg. cod. nav., art.48 L.R.33/02), fermo quanto previsto agli ultimi due commi dell'art.3.

Deve inoltre essere corredata dalla documentazione indicata all'allegato S/2, con le procedure di cui l'allegato S/3 della T.U. 33/02, dalla scheda di calcolo del canone e dell'imposta regionale secondo le disposizioni legislative vigenti e da altra documentazione prevista dalle autorità statali competenti.

In caso di documentazione incompleta viene assegnato il termine perentorio di 15 giorni per le integrazioni.

In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato, l'istanza viene respinta specificando le carenze.

Le istanze di concessione, anche se valutate favorevolmente a seguito di istruttoria prima dell'entrata in vigore della L.R.V. 9/2001 e della L.R.V. 33/2002, sono respinte quando non sono conformi al piano di settore come integrato con i parametri minimi dell'allegato S/1 della L.R.V. 33/2002 o comportano una diminuzione del fronte mare libero.

Art. 15 - Preistruttoria della domanda di concessione

La domanda di concessione viene protocollata e consegnata al responsabile del procedimento, che provvede a verificare la completezza della documentazione, a dare un numero progressivo secondo un registro appositamente istituito e alla comunicazione all'interessato, eventualmente assegnando il termine previsto nell'ipotesi di concorrenza per integrare la documentazione prevista.

Art. 16 - Istruttoria della domanda di concessione

Verificata la completezza della documentazione nel termine di venti giorni dalla presentazione dell'istanza o dalle successive integrazioni, la domanda viene pubblicata all'albo del Comune e sul sito internet (art.48 T.U.33/02).

Decorsi i termini per la pubblicazione e gli eventuali termini in caso di concorrenza, sono sentiti l'ufficio urbanistica, l'ufficio commercio, la polizia municipale, gli altri uffici comunali competenti in relazione allo scopo della concessione, e viene svolto sopralluogo sull'area richiesta in concessione.

Nello stesso termine viene richiesto il parere della Capitaneria di Porto, dell'Agenzia del Demanio, del Genio Civile per le Opere Marittime, della Regione e della Dogana (artt. 12, 13, 14 reg. cod. nav., allegato S/3 del T.U. 33/02).

Ciascuna domanda può essere rigettata in ogni momento dell'istruttoria quando emergano difformità con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti, con il piano particolareggiato dell'arenile, con i parametri minimi contenuti nell'all.S/1 della L.33/03, per incompatibilità con il pubblico uso, o per altri motivi che devono essere specificati nella motivazione.

Verificata la completezza degli atti acquisiti, il responsabile del procedimento valuta le istanze concorrenti e predispone la documentazione per la conclusione dell'istruttoria.

Art. 17 - Conclusione dell'istruttoria

Nel termine di 180 giorni il responsabile del procedimento consegna al dirigente dell'unità organizzativa la seguente documentazione:

- a) una relazione sulle attività compiute;
- b) il contenuto dei pareri acquisiti, e l'indicazione di quelli non pervenuti entro 30gg. dalla richiesta;
- c) le valutazioni degli uffici comunali coinvolti nell'istruttoria;
- d) l'esito del sopralluogo;
- e) l'ordine di priorità delle istanze concorrenti;
- f) la bozza del provvedimento di accoglimento dell'istanza preferita e di contestuale rigetto delle altre istanze.

Nel termine di 200 giorni dalla presentazione dell'istanza, il dirigente competente adotta i provvedimenti di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze.

Art. 18 - Provvedimenti di accoglimento e di rigetto

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza preferita e di rigetto delle altre istanze è notificato a tutti i concorrenti con l'indicazione della graduatoria ed i motivi di priorità, o le ragioni che hanno condotto al rigetto dell'istanza.

Il richiedente preferito è invitato a versare il canone, l'imposta regionale, e i diritti di scritturazione, a garantire gli obblighi derivanti dalla concessione mediante fidejussione, e a sottoscrivere l'atto di concessione in due copie.

Nello stesso invito vengono precisati gli eventuali ulteriori provvedimenti necessari per l'esercizio dell'attività concessa, che a tal fine gli uffici coinvolti nell'istruttoria, precisano al responsabile del procedimento.

In caso di assenza di concorrenza tali adempimenti vengono richiesti direttamente all'interessato dai predetti uffici, ed il relativo procedimento viene avviato senza attendere il provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Art. 19 - Conferenza dei servizi

Quando viene indetta la conferenza dei servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, devono essere convocate anche le Amministrazioni competenti ad adottare i provvedimenti successivi al rilascio della concessione.

In rappresentanza dell'amministrazione comunale partecipa il dirigente dell'unità organizzativa preposta al demanio marittimo o altro da questi legittimato, dopo aver acquisito le valutazioni degli uffici comunali competenti.

Il verbale della conferenza di servizi viene notificato a tutti i concorrenti con l'invito al richiedente preferito di provvedere al versamento del canone e a agli altri adempimenti previsti a seguito della conclusione dell'istruttoria.

Art. 20 - Atti successivi all'accoglimento dell'istanza

Il responsabile del procedimento verifica gli adempimenti del richiedente, controllando che non vi siano cause ostative al rilascio di eventuali ulteriori provvedimenti (quali ad esempio concessione edilizia) necessari per l'esercizio dell'attività o per la realizzazione delle opere.

Il responsabile del procedimento sente gli altri uffici comunali competenti, per rendere possibile il rilascio contestuale della concessione demaniale e degli altri titoli abilitativi.

Il dirigente sottoscrive il titolo in due copie ed appone il visto alla documentazione contenuta negli allegati.

Il responsabile del procedimento cura la registrazione e l'iscrizione nel repertorio degli atti soggetti a registrazione, e nel registro delle concessioni (art. 21 reg. cod. nav.).

Alla sommità della prima facciata annota il numero del registro delle concessioni e del repertorio, consegna al concessionario una copia conforme del titolo e stabilisce la data per l'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione.

L'originale dell'atto di concessione è custodito presso il Comune sotto la responsabilità del dirigente competente (art. 20 reg. cod. nav.).

Art. 21 - Immissione nel possesso dei beni oggetto di concessione

Il processo verbale di immissione nel possesso dei beni deve indicare i punti di riferimento per l'individuazione del confine dell'area in concessione al fine di facilitare nel tempo l'attività di vigilanza (art. 34 reg. cod. nav.).

Tra le condizioni particolari dell'atto di concessione può essere previsto l'obbligo per il concessionario di apporre termini lapidei.

Quando l'atto di concessione prevede la realizzazione di opere, anche di facile rimozione, il processo verbale si chiude con la ultimazione dei lavori e deve attestare la conformità delle opere a quanto previsto nella concessione.

Se nel corso dei lavori interviene la necessità di apportare varianti, queste devono essere espressamente autorizzate.

CAPO VI

ATTI DELL'ISTRUTTORIA

Art. 22 - Pubblicazione della domanda

La pubblicazione della domanda, a cura del responsabile del procedimento, deve indicare l'area, lo scopo, le modalità per l'accesso alla documentazione completa, indicare i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione ed invitare tutti coloro che possono avervi interesse a presentare entro il termine di sessanta giorni le osservazioni che ritengono opportune e le domande concorrenti (art. 18 reg. cod. nav.).

In caso di presentazioni di domande concorrenti non si riaprono i termini per la presentazione di ulteriori domande.

In caso di concorrenza, le domande di concessione presentate nei termini e la relativa documentazione possono essere modificati e integrati, depositando in comune gli atti entro 30 giorni dal giorno di pubblicazione dell'ultima istanza.

Art. 23 - Sopralluogo

Mediante sopralluogo si accerta la reale consistenza e misura dell'area richiesta in concessione, anche in relazione a fenomeni di erosione del litorale e l'assenza di incompatibilità con altre attività già autorizzate o di altri elementi ostativi al rilascio della stessa.

Art. 24 - Pareri di altre autorità

Sulla domanda di concessione il parere del genio civile viene richiesto con la precisazione di indicare le condizioni tecniche alle quali ritiene necessario sottoporre la concessione, con particolare riguardo alla tutela dei terzi, apponendo il visto alla relazione tecnica.

Il parere dell'agenzia del demanio viene richiesto con la precisazione di confermare se l'area richiesta è demaniale marittima e se il canone calcolato dal richiedente corrisponde a quanto stabilito dalla legge.

Il parere della Capitaneria di Porto viene richiesto con la precisazione di indicare se la stessa area sia stata nel tempo già richiesta in concessione dalla stessa o da altra ditta e i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Il parere della Regione viene richiesto con la precisazione di cui al comma precedente relativamente al periodo di competenza nel rilascio della concessione, nonché sull'ammontare dell'imposta calcolato dal richiedente.

Nella richiesta di parere deve essere in generale precisato che in assenza di risposta entro trenta giorni, il parere stesso si intende favorevole, e confermate le precisazioni richieste.

Articolo 25 - Concorso di più domande di concessione

La domanda di concessione è ammessa alla concorrenza quando è compatibile con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale in regime dei vincoli vigenti e con il piano particolareggiato dell'arenile secondo quanto specificato ai numeri 1) e 2) della lettera e) dell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.

Il rinnovo automatico delle concessioni già rilasciate esclude la concorrenza, salvo il caso di decadenza o di revoca.

Il provvedimento che accoglie l'istanza preferita e respinge le istanze concorrenti deve essere motivato con riguardo agli elementi di preferenza rappresentati nelle istanze medesime, valutati secondo criteri desumibili dalla normativa vigente.

Art. 26 - Preferenze

E' preferita la domanda di concessione delle strutture ricettive sull'arenile prospiciente, nell'ipotesi e con le modalità previste dalla lett. a) dell'allegato S/3 della L.R.V. 33/2002.

Gli interventi in attuazione di strumenti urbanistici di riqualificazione urbana o in attuazione di piani integrati di intervento su aree prospicienti l'arenile danno comunque titolo di preferenza nel rilascio della concessione demaniale.

In caso di variazione al contenuto della concessione, che comporti l'ampliamento dell'area, è preferita la richiesta di ampliamento, rispetto a nuove istanze, purché sia diretta allo stesso scopo e riguardi un'area di misura non superiore al venti per cento di quella già in concessione. Detti limiti si riferiscono comunque alla concessione originaria anche in caso di domande di ampliamento presentate in tempi diversi.

Se l'ampliamento è determinato da risarcimento dell'arenile è sempre preferita la richiesta di ampliamento rispetto a nuove richieste.

Fuori dei casi previsti nei commi precedenti, si procede a licitazione privata.

Art. 27 - Criteri

I criteri per la valutazione dell'offerta più favorevole sono stabiliti con deliberazione della Giunta in considerazione dei seguenti elementi:

La previsione di attrezzature non fisse e completamente amovibili (art. 37, c. 2 cod. nav.)

La migliore organizzazione del servizio di salvataggio e soccorso.

La migliore organizzazione dei servizi medico-sanitari.

La migliore organizzazione degli altri servizi di uso comune.

Garanzia di sviluppo dell'economia della località tramite preferibilmente l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate

Soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo, riconosciuti dalla legislazione nazionale o regionale vigente.

Gestione diretta della concessione demaniale

La valutazione dei punti 2, 3, 4 e 5 deve considerare le voci contenute nel piano di investimenti che il richiedente si obbliga a sostenere, e che deve dimostrare annualmente di aver sostenuto.

La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di rilascio della concessione al richiedente preferito.

Art. 28 - Concorrenza parziale

Fatto salva l'ipotesi di concessione riferita a settori che richiedono il consorzio o la regolamentazione dei rapporti fra più interessati, se l'utilizzazione del bene è limitata da preesistenti concessioni o autorizzazioni il concessionario può chiedere la riduzione del canone salva la facoltà di rinuncia (art. 40 cod. nav.).

Se non è possibile stabilire la preesistenza del titolo, sarà operata una riduzione di una o di entrambe le concessioni o autorizzazioni in modo da garantire la coesistenza. Se entrambe possono coesistere, la riduzione sarà misurata in proporzione all'area concessa o richiesta in concessione.

Se la coesistenza non è possibile si applicano le regole del concorso di domande.

CAPO VII

VARIAZIONE E RINNOVI

Art. 29 - Variazione al contenuto della concessione

La variazione del contenuto della concessione è autorizzata per iscritto dal dirigente competente, sentiti gli uffici interni competenti in relazione al tipo di attività, quando non vengono modificati lo scopo, la superficie e le opere, o il titolare della concessione. (art. 24 reg. cod. nav.).

Negli altri casi la variazione è autorizzata, nel rispetto del piano particolareggiato, con atto suppletivo.

L'autorizzazione alla variazione non può essere rilasciata:

- a) quando riguardi gli elementi valutati in sede di concorrenza ai fini della priorità delle istanze;
- b) quando l'aumento di superficie richiesto sia superiore al venti per cento della concessione originaria, anche in caso di richieste presentate in tempi diversi.
- c) Quando a causa della variazione vengano meno i fini indicati dall'articolo 39 del codice della navigazione.

In tali casi il responsabile del procedimento comunica, a seguito della preistruttoria, i motivi di rigetto dell'istanza e la possibilità di proporre domanda di nuova concessione.

Art. 30 - Istruttoria per il rilascio della licenza suppletiva

Il procedimento per la licenza suppletiva è analogo al procedimento per le nuove concessioni quando vi è ampliamento di superficie non determinato da ripascimento dell'arenile.

Quando non vi è ampliamento di superficie o l'ampliamento è determinato da ripascimento dell'arenile, non si procede a pubblicazione dell'istanza e non vengono richiesti i pareri dell'Agenzia del territorio, della dogana, della Capitaneria di Porto, e della Regione.

Si applicano in ogni caso le norme relative agli atti successivi all'accoglimento dell'istanza e all'immissione nel possesso dei beni dettate per il rilascio di nuova concessione.

Art. 31 - Subconcessione

L'autorizzazione per l'esercizio di attività oggetto della concessione a soggetti diversi dal concessionario è rilasciata, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi, per un periodo inferiore ai due terzi della durata della concessione o, senza limiti temporali, per l'esercizio di attività secondarie (art. 52, L.R.V. 33/2002).

L'attività è secondaria quando è strumentale o accessoria rispetto allo scopo indicato nel titolo o quando comporta l'uso di un'area inferiore alla metà dell'area in concessione.

L'autorizzazione è negata quando l'esercizio diretto della concessione ha costituito elemento di preferenza nel concorso di più domande di concessione.

Art. 32 - Subingresso

L'autorizzazione alla sostituzione, anche parziale, nel godimento della concessione viene rilasciata nelle forme dell'atto suppletivo, su domanda del concessionario, con allegata dichiarazione del subentrante di impegnarsi a rispettare le condizioni stabilite nell'atto di concessione (art. 46 cod. nav. , art. 30 reg. cod. nav., art. 10 L.R. 9/2001) .

Ai fini dell'immissione nel possesso dei beni oggetto della concessione, il subentrante è tenuto a dimostrare l'adempimento di tutti gli oneri anche di carattere tributario collegati all'esercizio dell'attività, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge per la cessione d'azienda.

Art. 33 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni sono rinnovate senza formalità di istruttoria su domanda rivolta al Comune almeno novanta giorni prima della scadenza dell'atto di cui viene richiesto il rinnovo. (all. S/3 del T.U. 33/02)

Alla domanda deve essere allegata la relazione tecnica relativa ai modi di esercizio dell'attività programmata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza di variazioni non autorizzate, e la scheda di calcolo del canone nonché ogni altra documentazione richiesta da autorità statale.

Accertata l'inesistenza di cause di decadenza o di altri motivi ostativi il comune rilascia la licenza di rinnovo della concessione.

L'atto di rinnovo è rilasciato alle stesse condizioni e con lo stesso contenuto della licenza rinnovata e ne estende la validità fino alla nuova scadenza.

Gli obblighi e gli altri elementi valutati in sede di concorrenza non possono essere variati nei successivi rinnovi, salve le disposizioni in materia di canoni. (art. 4 D.M. 5 agosto 1998, n. 342).

CAPO VIII

FORME PARTICOLARI DI OCCUPAZIONE

Art. 34 - Istruttorie brevi

Le domande dirette all'esercizio di attività di durata inferiore a trenta giorni, sono valutate nel termine di trenta giorni, a seguito di sopralluogo, sentiti gli uffici commercio e urbanistica e la polizia municipale.

La domanda deve indicare l'area e il tipo di utilizzazione e la durata.

La documentazione è limitata alla identificazione dell'area e delle opere, la cui facile rimovibilità e corrispondenza alla normativa di sicurezza dovrà essere attestata da tecnico iscritto all'albo.

La concorrenza è risolta in base alla priorità dell'istanza, salva la facoltà per il comune di pubblicare entro il 30 aprile di ogni anno particolari condizioni di preferenza su determinate aree e termini per la presentazione delle relative istanze.

Il dirigente previo introito del canone commisurato al tempo dell'occupazione, autorizza l'utilizzazione temporanea, con l'indicazione di eventuali condizioni. (art. 39 cod. nav.)

Art. 35 - Anticipata occupazione

L'autorizzazione ad occupare il bene demaniale prima del rilascio della concessione, per ragioni di urgenza, secondo quanto previsto all'art. 38 del codice della navigazione e dall'art. 35 del regolamento di esecuzione, deve essere motivata in ordine al pregiudizio derivante dai tempi per l'espletamento dell'istruttoria.

Quando vi è incertezza sulla natura del bene o sul confine tra proprietà privata e proprietà demaniale, l'autorizzazione all'anticipata occupazione o al mantenimento delle opere già realizzate, può comunque essere rilasciata in attesa degli accertamenti definitivi.

In tale ipotesi, l'atto autorizzativo dovrà prevedere la costituzione di idonea cauzione resa a favore del Comune di Jesolo, aggiornata annualmente, e che sarà introitata dall'amministrazione comunale, o svincolata in relazione agli esiti dell'accertamento definitivo.

L'anticipata occupazione può essere autorizzata in luogo della concessione, anche quando non vi è incertezza, ma è stata avviato, o, in base allo stato dei luoghi potrà essere avviato il procedimento per la sdemanializzazione dell'area.

Nel caso di cui al precedente comma, oltre alla costituzione di cauzione, deve essere corrisposto il canone nella misura stabilita dalla legge.

CAPO IX
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 36 - Attività soggette ad autorizzazione

E' vietato in assenza di autorizzazione, sempre che l'attività non sia consentita da titolo di concessione:

- 1) Installare opere quali recinzioni, tubazioni, cartelli di qualsiasi tipo, cavi elettrici, gavittelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
- 2) accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
- 3) condurre sulla spiaggia e fare il bagno a cani e altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli;
- 4) L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti;
- 5) esercitare attività commerciali. L'autorizzazione e i divieti relativi a tali attività sono disciplinati dal piano di commercio sulle aree pubbliche e in particolare dal Regolamento del commercio e da quello del Commercio su aree demaniali marittime;
- 6) Transitare o sostare con veicoli di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap.
- 7) Possono transitare e sostare i mezzi per la pulizia delle spiagge e per il rifornimento degli esercizi pubblici prima delle ore 9.00 e dopo le ore 19.00;
- 8) installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
- 9) Esercitare attività lucrative (comprese le attività di arti e mestieri, insegnanti di nuoto, fotografi ecc.). Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio di attività lucrative.

Gli operatori interessati inviano le domande tra il 1 febbraio e il 15 marzo successivo; il Comune rilascia le autorizzazioni entro il 30 aprile successivo, secondo un ordine di priorità fissato in primo luogo nel più alto numero di presenze sull'area demaniale interessata.

Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni afferenti l'area e rilasciate al richiedente negli anni precedenti alla domanda; in caso di priorità di presenze, in base alla maggiore anzianità di iscrizione al REA.

I titolari di autorizzazioni di durata stagionale si assumeranno l'onere relativo alla gestione di servizi di uso comune, secondo la ripartizione che verrà riportata in apposita convenzione.

L'autorizzazione ha validità per il solo periodo in essa indicato.

Essa potrà contenere prescrizioni inerenti le modalità di svolgimento dell'attività, gli orari e quant'altro l'amministrazione ritenga opportuno inserire.

In deroga al contingente prefissato potranno essere rilasciate autorizzazioni temporanee ad operatori iscritti al Registro Imprese in occasione di particolari manifestazioni o eventi a insindacabile giudizio della Giunta.

Queste ultime autorizzazioni temporanee non verranno conteggiate ai sensi della precedente definizione di numero di presenze.

Per quanto riguarda i fotografi che sviluppano da soli le foto con l'aiuto del computer, essi dovranno posizionarsi in un posto fisso con il consenso del consorzio interessato, fermo restando il contingentamento numerico.

L'autorizzazione all'esercizio di attività nautiche di cui all'art. 3 e delle altre attività che non comportano l'occupazione e l'uso esclusivo in forma stabile nel corso della giornata sono rilasciate previa corresponsione di un canone nella misura minima stabilita dalla L. 494/93 e successive modificazioni (art. 50 cod. nav.)

Per le attività indicate ai punti 2 e 5, l'autorizzazione si intende sostituita da una denuncia di inizio di attività da presentare, almeno 30 giorni prima, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, nonché delle misure adottate per prevenire pericoli o danni a terzi.

Art. 37 - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazioni, ma a semplice comunicazione, le attività istituzionali o promosse dal Comune stesso, da realizzare sull'arenile.

Resta fermo, il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'acquisizione di ulteriori autorizzazioni previste da norme o regolamenti.

Art. 38 - Divieti generali

E' vietato fare il bagno:

negli ambiti portuali che comprendono la foce di fiumi, i canali di accesso e nelle acque marittime prospicienti le bocche dei predetti canali fino a una distanza di 200 metri verso il largo;

nelle zone dichiarate inquinate;

nei corridoi di transito riservati alle unità da diporto.

E' inoltre vietato nelle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti ove si svolgono attività balneari:

- lo svolgimento di gare, e altre attività organizzate.
- disporre nella zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione, nella predetta zona di lido è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa;

- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei (entro i 500 metri dalla costa) con qualsiasi tipo di velivolo anche sportivo a quote inferiori a 300 metri (1000 piedi) nonché ammarare atterrare e decollare;
- far sostare le imbarcazioni da pesca;
- gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- il transito e la sosta pedonale, nonché qualsiasi attività, sulle scogliere non attrezzate per il passeggio;
- praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o che ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge libere.

I divieti indicati ai punti precedenti possono essere derogati con atto del dirigente dell'Unità Organizzativa del Demanio nell'ambito dello svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 39 - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione o nell'autorizzazione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

Art. 40 - Norme generali sulle aree pubbliche

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le ordinanze e il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.

Art 41 - Sanzioni

La violazione degli obblighi, delle condizioni generali e particolari relativi alla concessione previsti nel titolo o nel presente regolamento comporta, nei casi più gravi, la decadenza o la sospensione della concessione a norma degli art.52 e 55 del T.U. 33/02.

La decadenza è dichiarata nei casi previsti dall'articolo 47 del codice della navigazione.

La sospensione e la decadenza sono dichiarate solo quando la violazione permane anche a seguito della proroga accordata al concessionario.

Si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 60 del T.U. 33 del 2002.

La violazione delle altre norme contenute nel presente regolamento, se il fatto non è previsto come reato o come illecito amministrativo da una specifica disposizione di legge, è punita, ai sensi degli articoli 1161, 1164 del codice della navigazione.

La violazione dei divieti generali su aree pubbliche è sanzionata secondo le disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze che li prevedono.

Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.

La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento spetta al Comune (art. 104 della Legge 507/99 e della Legge regionale 28.1.1977 nr.10).

Con ordinanza di ingiunzione potrà essere disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve essere disposta anche la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengono a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Art. 42 - Disposizioni finali

Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge 24 novembre 1981, n.689.